REPERTORIO N.30252

	Notaio
RACCOLTA N.23385	Stefania Pallara
TRAORDINARIA =======	


Registrato a LECCE il 13 luglio 2023 al n. 16537 / 1T


---- VERBALE DI ASSEMBLEA S ====== REPUBBLICA ITALIANA ====== L'anno duemilaventitré, il giorno sei del mese di luglio; ======== - 6 LUGLIO 2023 -In Lecce, nei locali alla via Liborio Romano n.51 alle ore sedici e trentacinque minuti Avanti a me dott.ssa Stefania PALLARA, Notaio con sede Tricase, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Lecce, ----- E' PRESENTE: ------- La sig.ra CHIRIZZI Addolorata, nata ad Arnesano (LE) il 17 gennaio 1962, la quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione legale rappresentante della "FONDAZIONE DI COMUNITA' SALENTO ONLUS" con sede in Lecce alla via S. Nahi n.69, codice fiscale 93123750759, a quest'atto autorizzata vigente statuto sociale, nonchè in forza di Verbale consiglio di Amministrazione del 22 maggio 2023. ========= Sono certo della identità personale della comparente, la quale mi richiede di redigere il Verbale dell'Assemblea Generale dei Fondatori del detto Ente. ====================== Al che aderendo io Notaio dò atto di quanto segue: ========= Assume la presidenza per designazione unanime dei consiglieri sensi dell'art.6 dello statuto la signora Addolorata, la quale dichiara e constata: ========== mezzo mail/pec del 15 giugno 2023 'è regolarmente convocato il C.d.A. della "FONDAZIONE COMUNITA' DEL SALENTO ONLUS" per oggi 6 luglio 2023 alle ore 16,00 presso i locali in Lecce alla via Liborio Romano n.51; = - che partecipano all'assemblea 7 (sette) consiglieri su .8

(otto) di cui uno su delega e precisamente: ========= sé medesima per Unione Sindacale Territoriale Cisl Lecce, CAPOCCIA Antonio per Fondazione Massa, FERROCINO Daniele Antonio per Associazione Comunità Emmanuel E.T.S., Pompeo Lucio per Fondazione De Grisantis, FERRIERI CAPUTI Giulio per Studio Ortokinesis S.r.l., ZIPPO Antonio Anteas Lecce nonché ZECCA Lorenzo per Banca di Credito Cooperativo di Leverano con delega al sig. FERROCINO Daniele Antonio, che riconosciuta valida dal Presidente depositata presso gli atti della fondazione; =============== - che pertanto il Consiglio di Amministrazione è validamente

- costituito ed è competente a deliberare sul seguente ordine
- 1- trasferimento della sede legale della Fondazione; ======= 2- adozione del nuovo statuto elaborato ai sensi del codice
- il Presidente dichiara aperta la riunione del consiglio di amministrazione ed in merito al primo punto all'ordine del giorno espone le ragioni per le quali si rende opportuno

trasferire la sede legale della fondazione dall'attuale
"Lecce in via S. Nahi n.69" alla nuova sede in "Lecce in via
Liborio Romano n.51". ====================================
Successivamente illustra i motivi che rendono necessario
adeguare l'organizzazione della Fondazione alla normativa del
codice del terzo settore (D.Lgs.117/2017). ===========
Tenuto conto delle modifiche da effettuare il Presidente
propone di adottare un nuovo statuto sociale aggiornato con
le rilevanti modifiche, in linea con le attuali esigenze
della Fondazione, che sostituisca integralmente lo statuto
vigente. ====================================
Gli intervenuti concordano con le affermazioni del Presidente
e, pertanto, il consiglio di amministrazione, ad unanimità
dei voti espressi, ===================================
del Voti espiessi, ======== DELIBERA ====================================
- di trasferire la sede sociale della fondazione dall'attuale
sede di Lecce via S. Nahi n. 69, in Lecce alla via Liborio
Romano n. 51; ===================================
Romano n. 51; ===================================
normativa del codice del terzo settore (D.Lgs.117/2017) e
conseguentemente utilizzare l'acronimo ETS nella
denominazione che diventerà "FONDAZIONE DI COMUNITA' DEL
SALENTO ETS"; ====================================
- di adottare un nuovo statuto sociale aggiornato con le
rilevanti modifiche normative in linea con le attuali
esigenze della Fondazione, che sostituirà integralmente lo
statuto vigente. ====================================
Quindi il Presidente mi consegna il testo del nuovo statuto
sociale che si allega al presente atto sotto la lettera "A"
previa dispensa dal darne lettura. ====================================
Non essendovi altro da deliberare il Presidente dichiara
chiusa l'Assemblea alle ore sedici e cinquanta minuti
Spese e conseguenziali del presente atto cedono a carico
della società. ====================================
Richiesto, io
Notaio ho redatto questo atto, che ho letto alla comparente,
la quale lo ha dichiarato conforme alla sua volontà. ========
Consta di un foglio occupato per tre facciate oltre la
presente fin qui, scritte con mezzo elettronico da persona di
mia fiducia e completate di mio pugno
Si sottoscrive alle ore diciassette =================================
F.to Addolorata CHIRIZZI =================================
F.to Stefania PALLARA Notaio - sigillo ==============





STATUTO

"FONDAZIONE DI COMUNITA' DEL SALENTO Ente di Terzo Settore"

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

- 1. È costituita una Fondazione avente caratteristiche di Ente del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017, denominata "FONDAZIONE DI COMUNITÀ DEL SALENTO ETS". L'acronimo ETS deve essere utilizzato nella denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.
- 2. La Fondazione opera prevalentemente nelle province di Lecce, Brindisi e Taranto, ma può agire sia a livello nazionale sia internazionale. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire altre sedi operative senza necessità di modificare lo statuto.
- 3. La Fondazione ha sede legale in Lecce alla via Liborio Romano, 51.
- 4. La Fondazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2 SCOPO

- 1. La Fondazione è un ente filantropico ai sensi degli artt. 37 e 38 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117), non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale nell'ambito territoriale del meridione d'Italia, promuovendo il miglioramento della qualità della vita e lo sviluppo culturale, sociale e ambientale nel territorio di propria operatività.
- 2. La Fondazione ai sensi dell'art. 5 c.1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 svolge le seguenti attività principali di cui alle lettere:
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo:
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
- La Fondazione svolge inoltre secondariamente attività di beneficenza concedendo erogazioni gratuite in denaro o in servizi, con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale e da donazioni appositamente raccolte, supporto operativo per la realizzazione di progetti e iniziative, a favore di enti senza scopo di lucro, che operano prevalentemente nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della promozione della cultura e dell'arte, dell'istruzione e formazione, dello sport dilettantistico, dell'imprenditoria sociale, della tutela e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente e della ricerca scientifica di



particolare interesse sociale, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.

- 3. A tal fine la Fondazione:
- a) promuove la costituzione di un patrimonio la cui rendita sia permanentemente destinata in beneficenza, per le finalità e con le modalità sopra indicate;
- b) può promuovere la raccolta di fondi da utilizzare per la realizzazione dei progetti e delle iniziative di cui alle suindicate finalità;
- c) collabora con altri enti privati o pubblici impegnati in iniziative di erogazione a favore di soggetti operanti nel proprio territorio;
- d) promuove ed attua ogni forma di stabile collaborazione ed integrazione con tutti i progetti di organizzazioni non lucrative che operano per la crescita civile, culturale e sociale della comunità di riferimento;
- e) promuove lo sviluppo di una maggiore consapevolezza circa i bisogni e le potenzialità del territorio di riferimento, anche attraverso ricerche, studi, convegni, seminari, pubblicazioni e periodici, da svolgere in via connessa, quali attività strumentali;
- f) promuove e attua azioni di sostegno e supporto economico-finanziario anche ai sensi delle indicazioni previste dall'art. 111 c. 5 del T.U.B. (d.Lgs. 385/93) e s.m.i.;
- g) assiste coloro che intendono donare, operando per rimuovere gli ostacoli, di carattere culturale, amministrativo, legale e fiscale, alla diffusione di una cultura della donazione, offrendo anche la possibilità di costituire al proprio interno fondi con caratteristiche e finalità specifiche, purché nei limiti delle proprie finalità statutarie.
- 4. La Fondazione può inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse e purché non incompatibili con la sua natura di fondazione senza scopo di lucro e realizzate nei limiti consentiti dalla legge. È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 3 PATRIMONIO

- 1. Il patrimonio della Fondazione é costituito dai beni ricevuti in dotazione e descritti nell'atto costitutivo della Fondazione stessa e sue successive modifiche.
- 2. Tale patrimonio potrà venire incrementato con donazioni, lasciti, legati e oblazioni di beni mobili ed immobili, che potranno anche essere costituiti in amministrazioni separate, secondo la volontà dei donatori.
- 3. La Fondazione potrà acquisire fondi patrimoniali da altri enti ed impegnarsi a mantenerne, per quanto possibile, la destinazione originaria, purché non in contrasto con le proprie finalità.
- 4. Il patrimonio è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è amministrato osservando criteri prudenziali di rischio, secondo i principi di trasparenza e moralità, in modo da conservarne il valore e ottenerne una adeguata redditività.
- 5. La Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Art. 4 ENTRATE

1. Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- a) redditi derivanti dal patrimonio di cui all'articolo 3;
- b) contributi ed elargizioni di terzi, compresi enti pubblici e privati, destinati al perseguimento degli scopi statutari e non espressamente vincolati all'incremento del patrimonio;
- c) entrate e quote di partecipazione in attività derivanti da imprese sociali o cooperative sociali costituite o partecipate;
- d) entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie.

Art. 5 ORGANI DELLA FONDAZIONE

- 1. Sono organi della Fondazione:
- il Presidente:
- i Vice-presidenti;
- il Comitato dei Fondatori;
- il Comitato dei Sostenitori;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Revisori.

Art. 6 IL PRESIDENTE

- 1. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio, con facoltà di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.
- 2. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri a scrutinio segreto.
- 3. Il Presidente:
- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e, ove costituito, il Comitato Esecutivo;
- b) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e, ove costituito, del Comitato Esecutivo e tiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- c) firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- d) vigila sul buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- e) in caso di necessità e di urgenza, adotta, sentito il Segretario Generale, ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima riunione successiva.

Art. 7 VICE-PRESIDENTI

- 1. I Vice-Presidenti sono eletti, in numero non superiore a due, dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri con le stesse modalità previste per la nomina del Presidente.
- 2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Vice Presidente anziano. In caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente anziano, le funzioni sono esercitate dall'altro Vice Presidente, ove nominato, e, in caso contrario, dal

X

componente più anziano del Consiglio di amministrazione. Il Vice Presidente o Consigliere più anziano è colui che riveste la carica da maggior tempo ininterrottamente o, in caso di nomina contemporanea, il più anziano d'età.

3. Nei confronti dei terzi, la firma del sostituto del Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del medesimo.

Art. 8 IL COMITATO DEI FONDATORI

- 1. Il Comitato dei Fondatori è composto dai rappresentanti degli enti che hanno costituito la Fondazione ("Fondatori iniziali"), nonché degli enti cui sia successivamente riconosciuta la qualifica di Fondatore in base alle disposizioni del presente articolo ("Fondatori successivi"). Sono fondatori iniziali:
- For Life:
- Comunità Emmanuel;
- UST Cisl Lecce;
- Anteas Lecce:
- Arcidiocesi di Lecce/Fondazione F. Massa;
- Arcidiocesi di Ugento-S. Maria di Leuca/Fondazione De Grisantis:
- Ortokinesis Srl Carmiano:
- Banca di Credito Cooperativo di Leverano.
- 2. Ciascun Fondatore iniziale o successivo, può designare un proprio rappresentante del Comitato dei Fondatori. I rappresentanti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
- 3. Ogni Fondatore successivo si impegna a versare, entro il 31/12/2023, la propria quota a favore del fondo patrimoniale senza vincoli di destinazione per un valore minimo di 15.000,00 euro (quindicimila euro). Parimenti i fondatori iniziali che alla data dell'assemblea odierna abbiano versato una quota inferiore a 15.000,00 euro (quindicimila euro) si impegnano ad effettuare versamenti integrativi fino a raggiungere tale somma entro il 31/12/2023. In mancanza dei versamenti integrativi, saranno annoverati nella categoria dei. soci sostenitori.
- 4. La qualifica di Fondatore successivo viene attribuita dal Consiglio d'Amministrazione ai soggetti che, avendo versato la quota di cui al comma precedente, si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi della Fondazione.
- 5. Qualora il numero dei Soci Fondatori scenda a meno di cinque, il Comitato verrà integrato con altri membri, a cura dei Soci Fondatori rimasti in carica, scegliendoli tra i rappresentanti delle istituzioni politiche, religiose, sociali e culturali operanti nel territorio di riferimento della Fondazione.
- 6. Il Comitato dei Fondatori fissa il numero dei componenti il Consiglio d'Amministrazione e ne nomina fino ad un massimo del 60%, cercando di garantire la più ampia diversificazione in termini di provenienza, professione, sesso ed età; nomina inoltre due membri effettivi ed uno supplente del Collegio dei Revisori, designandone il Presidente e due Probiviri.
- 7. Il Comitato dei Fondatori dovrà dare a maggioranza semplice parere vincolante in merito all'estinzione della Fondazione e sulla devoluzione del patrimonio in caso di estinzione della Fondazione, conformemente alle previsioni dell'art.10 della Legge n. 460 del 4.12.1997, e per ogni modifica statutaria che implichi cambiamenti:
- a) nei fini istituzionali,

- b) nell'area geografica di intervento,
- c) nei criteri di nomina del Consiglio di Amministrazione,
- d) nella composizione del Comitato dei Fondatori.
- 8. Entro il 15 del mese di ottobre di ogni anno verrà trasmessa ai Fondatori, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori, la proposta del bilancio preventivo della Fondazione per l'anno successivo sulla quale il Comitato dei Fondatori potrà, entro il 31 ottobre successivo formulare suggerimenti, modifiche ed integrazioni.
- 9. Entro il 15 del mese di marzo di ogni anno verrà trasmessa ai Fondatori, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori, la proposta di bilancio consuntivo della Fondazione per l'anno precedente, sulla quale il Comitato dei Fondatori dovrà, entro il 31 marzo esprimere il proprio parere.
- 10. Il Comitato dei Fondatori, su proposta del Consiglio di Amministrazione, adotta il proprio regolamento di funzionamento.

Art. 9 IL COMITATO DEI SOSTENITORI-

- 1. Il Comitato dei Sostenitori è composto da tutti soggetti persone fisiche o persone giuridiche, diverse dai Fondatori, classificate come provenienza tra le categorie delle: persone fisiche, istituzioni religiose, istituzioni pubbliche, organizzazioni non profit e imprese che hanno contribuito attraverso le loro donazioni non inferiori a euro 1.000,00 (mille) agli scopi della Fondazione, con esclusione delle donazioni effettuate a favore dei progetti beneficiari di stanziamenti nel l'ambito dei bandi a raccolta. Ogni sostenitore può nominare un proprio rappresentante nel Comitato dei Sostenitori, tali rappresentanti durano in carica per 3 anni e sono rieleggibili.
- 2. Il Comitato dei Sostenitori eleggerà in assemblea il 40% della quota di Consiglieri di Amministrazione non individuati dal Comitato dei Fondatori, cercando di garantire la più ampia diversificazione in termini di provenienza dalle categorie individuate al comma precedente secondo quanto verrà stabilito nell'apposito regolamento di cui al successivo comma 3 del presente articolo.
- 3. Il Comitato dei Sostenitori opera secondo un regolamento approvato inizialmente dal Consiglio di Amministrazione e successivamente dal Comitato stesso. Tale Regolamento dovrà indicare, fra l'altro, i criteri di valutazione per l'individuazione dei maggiori donatori, il cui elenco verrà fornito dal Consiglio di Amministrazione anche per i successivi rinnovi del Comitato.
- 4. Ogni modifica relativa al regolamento del Comitato dei Sostenitori dovrà essere sottoposta al Consiglio di Amministrazione per la verifica di legittimità statutaria.
- 5. Il Comitato manterrà un rapporto di coinvolgimento ed informazione con tutti i donatori.
- 6. In caso di impossibilità o inadempimento da parte del Comitato nella nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di sua competenza, decorso un mese dalla nomina effettuata e di competenza del Comitato dei Fondatori, vi provvederà il Comitato dei Fondatori stesso.
- 7. Il Consiglio di Amministrazione promuove la nomina del primo Comitato dei Sostenitori e ne approva il regolamento iniziale, entro la scadenza del triennio di mandato.

Art. 10 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 a 19 membri sulla base di quanto

stabilito dall'art. 8.

- 2. Il Consiglio è nominato, secondo le seguenti modalità:
- a) la quota fino a un massimo del 60% dei membri, dal Comitato dei Fondatori di cui all'art. 8;
- b) la restante quota dal Comitato dei Sostenitori con le modalità di cui all'art. 9.
- 4. I Consiglieri di Amministrazione durano in carica tre esercizi e scadono con l'insediamento del nuovo Consiglio.
- 5. I Consiglieri di Amministrazione possono essere confermati e sono rieleggibili.
- 6. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica di uno o più Consiglieri, i sostituti sono nominati attraverso le medesime modalità mediante le quali era stato scelto il Consigliere cessato dalla carica; i Consiglieri così nominati restano in carica fino alla scadenza del mandato degli altri Consiglieri.
- 7. In caso di anticipata cessazione dalla carica della maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio di Amministrazione e, su impulso del Presidente del Collegio dei Revisori, sono avviate le procedure per il rinnovo dell'intero Consiglio; sino all'insediamento del nuovo Consiglio, i Consiglieri non cessati rimangono in carica per il disbrigo degli atti di ordinaria amministrazione.
- 8. La carica di Consigliere di Amministrazione è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute e preventivamente approvate dal Consiglio stesso.
- 9. I consiglieri si impegnano a contribuire attivamente alle attività della Fondazione mettendo a disposizione risorse, tempo, competenze, esperienze e professionalità.
- 10. Il Consiglio di Amministrazione provvederà a sollecitare il Comitato dei Fondatori e il Comitato dei Sostenitori ai fini della presentazione di possibili candidature.

Art. 11 INELEGGIBILITÀ DECADENZA ED ESCLUSIONE

- 1. Non possono far parte degli organi sociali della Fondazione coloro che:
- a) si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile;
- b) siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato;
- c) ricoprano la carica di Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale, di membro del Governo o della Corte Costituzionale;
- d) siano membri di altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di organi della Unione Europea e della Magistratura ordinaria;
- e) ricoprano la carica di Consigliere Regionale Pugliese o di Consigliere Provinciale delle Province di Lecce, Brindisi o Taranto ovvero siano componenti delle giunte regionali, provinciali, comunali o amministratori di altri enti locali territoriali aventi sede nel territorio di riferimento della Fondazione.
- 2. I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate.
- 3. Sono cause di esclusione dagli organi della Fondazione: il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati; l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione. L'esclusione deve essere deliberata a maggioranza assoluta del Consiglio di amministrazione. È fatto obbligo ai componenti degli Organi di dare

immediata comunicazione delle cause di incompatibilità e decadenza che li riguardano. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica di uno o più componenti degli Organi, i sostituti sono nominati attraverso le medesime modalità mediante le quali era stato scelto il componente cessato dalla carica. I nuovi nominati restano in carica fino alla scadenza del mandato degli altri già in carica.

4. Al conflitto d'interessi dei componenti di tutti gli organi si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Art. 12 POTERI

- 1. Spettano al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione; compete in particolare al medesimo Consiglio:
- a) di eleggere, fra i Consiglieri individuati il Presidente ed i Vice-Presidenti della Fondazione;
- b) di costituire, ove ritenuto opportuno, un Comitato Esecutivo e di nominarne i membri;
- c) di costituire Comitati consultivi, composti anche da membri estranei al Consiglio di Amministrazione, per lo svolgimento di attività istruttorie e preliminari;
- d) deliberare sugli argomenti ed atti che gli siano sottoposti dal Comitato Esecutivo qualora sia stato costituito;
- e) di approvare, nel rispetto di quanto stabilito negli articoli 8 e 9, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica, eventuali modifiche del presente Statuto;
- f) di approvare, entro il 30 novembre di ogni anno, il bilancio preventivo dell'esercizio successivo e, entro il 30 aprile di ogni anno, il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 7 e 8 dell'art. 8;
- g) di stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;
- h) di stabilire le direttive per gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
- i) di delegare al Comitato Esecutivo, ove costituito, il compimento di determinati atti o categorie di atti;
- j) di conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti del Consiglio stesso nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
- k) di approvare eventuali regolamenti interni;
- I) di nominare il Segretario Generale;
- m) di deliberare, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica, l'estinzione dell'ente e devoluzione del patrimonio, nonché in ordine alla sua fusione con altri enti analoghi, nel rispetto delle disposizioni dell'art.10 della Legge n. 460 del 4.12.1997.

Art. 13 ADUNANZE .

- 1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di regola, ogni tre mesi e ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta scritta, indicando gli argomenti da trattare, almeno un terzo dei Consiglieri in carica.
- 2. Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante l'invio ai membri del Consiglio e del Collegio dei Revisori, a mezzo lettera raccomandata, telefax o posta elettronica, di un avviso contenente l'elenco delle materie da trattare; gli avvisi devono essere recapitati agli interessati almeno 5 giorni o, in casi d'urgenza, almeno ventiquattro ore prima, dello

svolgimento dell'adunanza.

- 3. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri in carica.
- 4. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche in tele-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario della riunione, onde consentire la stesura e sottoscrizione del verbale nel relativo libro.
- 5. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In ogni caso le deliberazioni devono essere approvate con il voto favorevole di almeno 4 consiglieri.

Art. 14 COMITATO ESECUTIVO

- 1. Il Comitato Esecutivo, qualora sia costituito dal Consiglio d'Amministrazione, è composto da tre a sette membri ed è formato dal Presidente, dai Vice Presidenti e da membri designati dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.
- 2. Al Comitato Esecutivo competono, su delega e sotto il controllo del Consiglio, le funzioni di ordinaria amministrazione come individuate dal Consiglio di Amministrazione.
- 3. Le adunanze del Comitato Esecutivo sono convocate dal Presidente, di norma, ogni mese nonché ogni qualvolta egli lo ravvisi necessario o ne facciano richiesta, almeno la metà dei suoi membri; l'avviso di convocazione contenente l'indicazione delle materie da trattare, è recapitato agli interessati, mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica, almeno tre giorni e, nei casi d'urgenza, almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.
- 4. Le adunanze sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei membri del Comitato.
- 5. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 15 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE UNICO

1. L'Organo di controllo e di revisione legale dei conti, anche monocratico, è nominato dal Consiglio di amministrazione.

I componenti dell'Organo di controllo e di revisione legale dei conti, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo e di revisione legale dei conti vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento della Fondazione.

- 2. L'Organo di controllo e di revisione legale dei conti è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro ed esercita la revisione legale dei conti.
- 3. L'Organo di controllo e di revisione legale dei conti esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

I componenti dell'Organo di controllo e di revisione legale dei conti possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

- 4. L'organo controllo e di revisione legale dei conti dovrà esprimere, con apposita relazione, un giudizio sul bilancio d'esercizio e verificare nel corso dell'esercizio, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta dei libri sociali, della contabilità e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione. La relazione sul bilancio è depositata presso la sede durante i sette giorni che precedono lo svolgimento del Consiglio di amministrazione della Fondazione che dovrà deliberare in merito al bilancio d'esercizio.
- 5. Il caso di organo collegiale questo è composto da un Presidente e da altri due componenti, nominati dal Consiglio di amministrazione della Fondazione con voto a singola preferenza.

Esso delibera qualunque sia il numero degli intervenuti, a maggioranza.

- Le funzioni di Presidente sono attribuite al componente che avrà riportato il maggior numero di voti.
- 6. L'Organo di controllo e di revisione legale dei conti, sia esso collegiale o monocratico, è convocato dal Presidente almeno una volta l'anno, con avviso che dovrà essere inviato ai componenti almeno 8 (otto) giorni prima dell'incontro.
- 7. L'organo di controllo e di revisione legale dei conti dura in carica cinque anni e, in caso di organo collegiale, i singoli componenti restano in carica fino all'integrale costituzione del nuovo organo di controllo e sono rieleggibili.

Qualora venga meno taluno dei componenti, quelli rimasti in carica continueranno a svolgere le loro funzioni. Qualora vengano a cessare, per qualsiasi causa, tutti i componenti, si procederà a nuova nomina.

Art. 16 SEGRETARIO GENERALE

- 1. Il Segretario Generale viene eventualmente nominato dal Consiglio di Amministrazione in considerazione del volume delle operazioni da porre in essere ed è assunto ai sensi della normativa vigente secondo il CCNL di riferimento.
- 2. Egli collabora:
- a) alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione ed alla loro presentazione agli organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati;
- b) all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo ed alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e consuntivo.
- 3. Il Segretario Generale inoltre cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione ed è responsabile del buon andamento dell'amministrazione.
- 4. Il Segretario Generale partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e, qualora costituito, del Comitato Esecutivo con parere consultivo redigendo i relativi verbali.
- 5. Il Segretario Generale può utilizzare collaboratori e consulenti per il supporto delle sue funzioni, previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.
- 6. Per le competenze spettanti al Segretario Generale ed al personale dell'Ente il Consiglio di Amministrazione delibera preventivamente e procede secondo legge nel rispetto dei CCNL di riferimento.

Art. 17 LIBRI VERBALI

- 1. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e, ove costituito, del Comitato Esecutivo devono essere trascritti su apposito registro in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente del Consiglio o del Comitato e dal Segretario Generale.
- 2. I verbali del Collegio dei Revisori, del Comitato dei Fondatori e del Comitato dei Donatori devono essere trascritti su apposito registro.

Art. 18 BILANCIO

- 1. L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
- 2. Il Consiglio di Amministrazione dovrà approntare la proposta di bilancio preventivo per l'esercizio successivo, da sottoporre, unitamente alla Relazione dell'Organo di Controllo, al Comitato dei Fondatori ed a quello dei Sostenitori, entro il 15 ottobre di ogni anno e alla definitiva approvazione del Consiglio di Amministrazione entro il 30 novembre successivo.
- 3. Il Consiglio di Amministrazione dovrà approntare la proposta di bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre, unitamente alla relazione dell'Organo di Controllo, al Comitato dei Fondatori e a quello dei Sostenitori entro il 30 di marzo di ogni anno, ed alla definitiva approvazione del Consiglio di Amministrazione entro il 30 aprile successivo.

Art. 19 BILANCIO SOCIALE

Nel caso del raggiungimento delle soglie previste dall'art.14 del "Codice del Terzo settore" viene redatto il bilancio sociale e il Consiglio di amministrazione è competente a porre in essere gli adempimenti connessi.

Art. 20 AVANZI DELLA GESTIONE

- 1. Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento il miglioramento della sua attività.
- 2. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire anche indirettamente utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati e/o partecipanti, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 21 ESTINZIONE

1. In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti del Terzo settore che perseguano finalità analoghe o comunque secondo quanto previsto dall'art.9 del D. Lgs. n.117/2017, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45 del Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 22 NORME RESIDUALI

- 1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge.
- F.to Addolorata CHIRIZZI
- F.to Stefania PALLARA Notaio sigillo

Copia coole de Consento.

Tricase, 30 A a 0 8 60 70 13

PALLO CONSTITUTO DE CONSTITUTO